

Legge regionale 28 marzo 1996, n.24

**Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30-5-1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.**

**ARTICOLO 1**

(Azione di recupero dei crediti)

1. La Regione, a seguito di accordo transattivo con il sistema bancario relativamente alle obbligazioni fidejussorie a suo tempo assunte dal Fondo Regionale di Garanzia, realizzato ai sensi della LR 30.5.1994 n. 41 così come modificata dall'art. 6 della LR del 16.8.1995 n. 88, esercita l'azione di regresso nei confronti dei debitori principali, nonché contro gli eventuali cooeranti, in quanto surrogata ex lege nei diritti e nelle garanzie a suo tempo acquisite dalla Banca finanziatrice.

2. L'azione di recupero deve tendere al rientro dell'esborso finanziario sopportato dalla Regione in attuazione della transazione, tenuto anche conto delle esigenze di recupero e di mantenimento della funzionalità delle strutture.

3. La presente legge si applica per la definizione dei crediti già maturati a seguito di accordi transattivi già sottoscritti e per quelli che troveranno successiva realizzazione.

4. La presente legge si applica inoltre per i crediti maturati o che matureranno a seguito del rimborso da parte della Regione delle obbligazioni del Fondo regionale di Garanzia - sezione fidejussoria.

**ARTICOLO 2**

(Affidamento a Fidi Agricola SpA delle azioni di recupero)

1. L'esercizio delle azioni di recupero, anche coattive, è demandata alla Fidi Agricola SpA la quale per lo svolgimento delle azioni stesse dovrà attenersi alle direttive impartite dal Consiglio regionale.

2. Le direttive definiscono, fra l'altro, il compenso spettante alla Fidi Agricola SpA per lo svolgimento delle azioni di recupero.

3. La Fidi Agricola SpA dovrà trasmettere semestralmente alla Giunta regionale una relazione dettagliata per tutte le pratiche in amministrazione, riepilogativa delle azioni svolte.

**ARTICOLO 3**

(Determinazione dell'ammontare del credito)

1. Il credito che la Regione, tramite Fidi Agricola SpA, dovrà recuperare nei confronti del creditore e di eventuali coobbligati e' costituito dall'importo riconosciuto alla banca sulla base dell'atto transattivo maggiorato degli interessi in misura pari al tasso legale, dal giorno dell'intervenuto adempimento fino alla data di effettivo rimborso.

2. La Fidi Agricola SpA puo' concordare con il debitore principale e/o con i coobbligati, anche separatamente tra loro, rientri differiti, con una rateizzazione massima decennale e con il riconoscimento a favore della Regione di interessi pari al tasso legale.

#### ARTICOLO 4 (Atti transattivi)

1. Nel caso che le garanzie esistenti a fronte del credito della Regione, determinato ai sensi dell'art. 3 comma n. 1, siano insufficienti, ovvero i tempi prevedibili di recupero siano eccessivamente lunghi o i risultati prevedibili dell'azione di recupero non consentano una soddisfazione integrale del credito della Regione, la Fidi Agricola SpA puo' definire appositi atti transattivi utili ad assicurare il migliore risultato possibile e comunque non inferiori al 40% dell'importo di cui all'art. 3 comma 1.

2. Le ipotesi transattive di cui al precedente comma sono comunicate preventivamente alla Giunta regionale.

3. Nella comunicazione la Fidi Agricola SpA dovrà evidenziare oltre che gli aspetti finanziari, anche quelli produttivi, occupazionali, sociali e territoriali, secondo i criteri indicati dalle direttive del Consiglio regionale di cui al precedente art. 2.

4. La comunicazione di cui sopra dovrà indicare:

- a) il valore di realizzo dei cespiti di garanzia;
- b) le prospettive e i tempi di un'eventuale azione coattiva di recupero;
- c) i termini della rateizzazione nonche' delle corrispondenti garanzie, che potranno essere anche diverse da quelle originarie, purché assicurino un valore analogo alle precedenti.

#### ARTICOLO 5 (Gestione delle partecipazioni ex ETSAF. Integrazioni alla LR n. 41/94)

1. La Giunta regionale conferisce alla Fidi Agricola SpA mandato a gestire, vendere e ottenere il rimborso delle partecipazioni

revenienti dalla liquidazione dell'ETSAF.

2. Le somme recuperate dalla Fidi Agricola sia a titolo di recupero dei crediti sia dalla gestione o vendita delle partecipazioni di cui al punto precedente, detratte le spese relative al compenso di cui all'art. 2 comma 2, verranno utilizzate dalla Fidi Agricola come segue:

- a) per la dotazione finanziaria del Fondo di cui al punto B del primo comma dell'art. 17 della LR n. 41/94;
- b) per la costituzione di un Fondo indisponibile da utilizzare per l'assunzione di partecipazioni in imprese agricole, agroalimentari o di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, costituite in forma di società di capitali, ivi comprese le società cooperative, in nome e per conto della Regione Toscana; la ripartizione delle disponibilità finanziarie fra i fondi di cui sopra è stabilita dalla Giunta regionale.

3. Le modalità e i criteri di funzionamento del fondo di cui al precedente comma 2 lett. b) e della gestione delle partecipazioni sono definite da specifiche direttive del Consiglio regionale.

4. Gli interessi maturati sulle disponibilità liquide del fondo, al netto degli oneri fiscali e di gestione del fondo sostenuto dalla Fidi Agricola SpA, sono destinati ad alimentare il fondo medesimo.

#### ARTICOLO 6

(Sostituzione comma 5 e 6 art. 13 della LR n. 41/94)

1. I commi 5 e 6 dell'art. 13 della LR n. 41/94 sono così sostituiti: "5. La Fidi Agricola SpA può stipulare transazioni, ove non sia conveniente avviare o proseguire il recupero coattivo del credito, con i criteri e le modalità previsti dalla LR 28 marzo 1996, n. 24. 6. La Fidi Agricola SpA può esonerare gli enti creditizi dall'obbligo dell'escussione del debitore principale o rinunciare a tale escussione, nei casi in cui la Regione Toscana si surroghi nell'escussione dell'ente creditizio e qualora sussistano documentati motivi di convenienza in rapporto agli oneri da sostenere e ai recuperi prevedibili."